



**FIERA MILANO**

**PROCEDURA  
IN MATERIA DI OPERAZIONI  
CON PARTI CORRELATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2023, in vigore dal 13 dicembre 2023.

## Sommario

1. Contesto di riferimento.....	3
2. Ambito e finalità della Procedura .....	3
3. Modalità di adozione, aggiornamento e pubblicità .....	3
4. Vigilanza sulla Procedura.....	3
5. Definizione di Parte Correlata.....	4
6. Individuazione delle Parti Correlate.....	5
7. Definizione delle operazioni con parti correlate .....	5
8. Categorie di operazioni con parti correlate.....	6
9. Modalità di identificazione, istruzione ed approvazione delle operazioni con parti correlate ....	6
9.1 Procedure per Operazioni di Minore Rilevanza .....	8
9.2 Procedure per Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	9
10. Delibere-Quadro .....	10
11. Operazioni Escluse .....	10
11.1 Deliberazioni assembleari ai sensi artt. 2389 e 2402 codice civile.....	11
11.2 Deliberazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni .....	11
11.3 Deliberazioni in materia di remunerazione .....	11
11.4 Operazioni di Importo Esiguo .....	12
11.5 Piani di compensi adottati ai sensi dell'art.114-bis TUF.....	12
11.6 Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.....	12
11.7 Operazioni impartite dall'Autorità di Vigilanza.....	14
11.8 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate.....	14
12. Operazioni di competenza assembleare.....	15
13. Obblighi informativi.....	15
13.1 Obblighi di Informazione tempestiva al mercato .....	15
13.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza .....	15
13.3 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Minore Rilevanza.....	16
13.4 Obblighi di informazione periodica al pubblico.....	16
13.5 Obblighi di comunicazione verso l'Autorità di Vigilanza .....	17
Allegato A .....	18
Allegato B .....	20
Allegato C .....	22

## 1. Contesto di riferimento

La presente Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate (di seguito la "**Procedura**") è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "**Fiera Milano**" o la "**Società**") in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*", approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, da ultimo, con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (di seguito, il "**Regolamento**") e alle indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate fornite dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (di seguito, la "**Comunicazione**").

## 2. Ambito e finalità della Procedura

La presente Procedura, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, costituisce aggiornamento della precedente versione della Procedura, entrata in vigore dal 1 luglio 2021.

Ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, in conformità ai principi indicati nel Regolamento, la Procedura individua le regole e i presidi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Fiera Milano o per il tramite di società controllate.

La Procedura è predisposta in coordinamento con le procedure organizzative vigenti in Fiera Milano e nel gruppo alla stessa facente capo, con particolare riferimento alle procedure amministrative e contabili adottate ai sensi dell'articolo 154-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito, il "**TUF**").

## 3. Modalità di adozione, aggiornamento e pubblicità

Ai fini della sua piena efficacia, la presente Procedura, così come eventuali sue modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana (il "**Codice di Corporate Governance**"). Tale comitato è individuato dalla Società nel Comitato Controllo e Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad un aggiornamento della Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa dalle regole e dai presidi adottati allo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. Le modifiche puramente formali – incluso l'adeguamento delle definizioni contenute nell'**Allegato A** in caso di modifica dei principi contabili di riferimento – possono essere apportate dall'Amministratore Delegato, che deve informare il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società, [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione *Investor Relations – Corporate Governance* e un riferimento ad essa è fatto nella Relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile, nonché nella Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

## 4. Vigilanza sulla Procedura

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi indicati nel

Regolamento nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.

## 5. Definizione di Parte Correlata

- a) Ai fini della presente Procedura, in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento, una persona o un suo stretto familiare è considerato Parte Correlata di Fiera Milano se:
- i. ha il controllo o il controllo congiunto di Fiera Milano;
  - ii. ha un'influenza notevole su Fiera Milano;
  - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Fiera Milano o di una sua controllante.
- b) Ai fini della presente Procedura, in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento, un'entità è considerata Parte Correlata di Fiera Milano se:
- i. appartiene al Gruppo Fiera Milano (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del Gruppo è correlata alle altre);
  - ii. è una società collegata di Fiera Milano o è una joint venture di Fiera Milano (o una collegata o una joint venture facente parte del Gruppo Fiera Milano) oppure Fiera Milano è una collegata o una joint venture dell'entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'entità);
  - iii. l'entità e Fiera Milano sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - iv. è una joint venture di una terza entità e Fiera Milano è una collegata della terza entità oppure Fiera Milano è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - v. è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore di dipendenti di Fiera Milano o di una entità ad essa correlata;
  - vi. è controllata o controllata congiuntamente da una persona o stretto familiare considerato parte correlata a Fiera Milano ai sensi del punto a).
  - vii. una persona identificata al punto a.i) ha un'influenza significativa sull'entità o è un dirigente con responsabilità strategica dell'entità (o di una sua controllante);
  - viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a Fiera Milano o a una controllante di Fiera Milano.

Ai fini di cui sopra, si deve tener conto del fatto che una società collegata comprende le controllate della società collegata e che una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Per le definizioni funzionali a quella di Parte Correlata, si rinvia all'Allegato A<sup>1</sup>.

Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione per Fiera Milano, la definizione di Parte Correlata contenuta nel presente paragrafo deve essere applicata valutando la sostanza del rapporto e le specifiche circostanze dei casi concreti, non limitando alla valutazione della forma giuridica, nonché avendo riguardo al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

---

<sup>1</sup> La consultazione dell'Allegato A non esime dalla consultazione integrale dei principi contabili di volta in volta rilevanti, di cui deve sempre essere verificato l'effettivo aggiornamento. Eventuali adeguamenti dell'Allegato A richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato in carica ferma la rendicontazione al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Si considerano le definizioni in vigore al momento dall'avvio delle trattative su una operazione, indipendentemente da eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle stesse che intervengano in un momento successivo rispetto all'avvio delle trattative.

## **6. Individuazione delle Parti Correlate**

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del Regolamento i seguenti soggetti sono tenuti a fornire alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni alle stesse riferibili:

- (i) i soggetti controllanti;
- (ii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società;
- (iii) gli altri dirigenti con responsabilità strategiche individuati come parti correlate ai sensi della Procedura;
- (iv) i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 del TUF, che siano parti correlate della Società.

Tutti i soggetti di cui ai punti sub (i), (ii), (iii) e (iv) sono tenuti:

- a fornire alla Società su base trimestrale un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal soggetto interessato o, nel caso si tratti di persona giuridica o altro ente, anche non dotato di personalità giuridica, sottoscritta dal legale rappresentante, e
- a comunicare alla Società qualsiasi variazione/aggiornamento avente per oggetto informazioni relative alle dichiarazioni precedentemente rilasciate provvedendo alla relativa comunicazione tempestivamente.

Sulla base delle informazioni ottenute e dell'anagrafica delle partecipazioni societarie, la Società mantiene, mediante apposita base dati, l'elenco delle Parti Correlate di Fiera Milano, ordinato in conformità alla definizione fornita al precedente paragrafo 5.

La Direzione Administration, Finance & Control della Società cura la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e delle operazioni perfezionate dalla Società, direttamente o per il tramite di Società controllate, corredato delle informazioni di natura economico, patrimoniale e finanziaria necessarie per supportare sia i flussi informativi endosocietari sia il processo di formazione dell'informativa verso il pubblico.

La Società si è dotata di specifiche istruzioni operative che stabiliscono modalità e criteri per la gestione della base dati predisposta specificamente ai fini della presente Procedura, nonché per il suo aggiornamento costante alla luce dell'anagrafica delle partecipazioni societarie, delle informazioni sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo, nonché delle informazioni fornite dai soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, TUF, anche su richiesta della Società.

Tale aggiornamento viene condotto con periodicità trimestrale oppure con immediatezza a seguito degli aggiornamenti ricevuti in merito a eventuali variazioni intervenute nei rapporti di correlazione da parte dei soggetti che, ai sensi del Regolamento, sono tenuti a fornire alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

## **7. Definizione delle operazioni con parti correlate**

Le operazioni con parti correlate sono trasferimenti di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società ed una o più parti correlate individuate ai sensi della definizione di cui al paragrafo 5,

indipendentemente dalla circostanza che sia pattuito un corrispettivo<sup>2</sup>. Si considerano comunque incluse (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate, (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione è rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

## 8. Categorie di operazioni con parti correlate

Al fine di disciplinare le modalità di istruzione ed approvazione e la disciplina informativa cui si deve attenere la Società vengono individuate le seguenti categorie di operazioni con parti correlate:

- Operazioni di Minore Rilevanza** (paragrafo 9.1): operazioni con parti correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza** (paragrafo 9.2): operazioni con parti correlate individuate in conformità ai criteri di tipo quantitativo elencati nell'Allegato B alla presente Procedura;
- Delibere Quadro** (paragrafo 10): delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate;
- Operazioni Escluse** (paragrafo 11): operazioni con parti correlate per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento, non si applicano in tutto o in parte – secondo quanto specificato nella presente Procedura – le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui alla Procedura medesima.

## 9. Modalità di identificazione, istruzione ed approvazione delle operazioni con parti correlate

Il presente paragrafo, ferme le disposizioni di cui al paragrafo 11 che segue, detta i principi e disciplina le procedure cui Fiera Milano si attiene nella gestione delle operazioni con parti correlate.

Fiera Milano si dota di specifiche procedure organizzative, definite ed adottate in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti

---

<sup>2</sup> A titolo di esempio si fornisce il seguente elenco di operazioni, da non considerarsi esaustivo:

- a) acquisti o vendite di beni;
- b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- c) prestazioni o ottenimento di servizi;
- d) leasing;
- e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- f) trasferimenti a titolo di licenza;
- g) trasferimenti a titolo di finanziamenti (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o natura);
- h) clausole di garanzia o pegno;
- i) impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevanti e non rilevanti)
- j) estinzione di passività per conto della Società ovvero da parte della Società per conto di un'altra parte.

correlate, le quali sono idonee a consentire (i) l'identificazione delle informazioni rilevanti ai sensi della presente disciplina, (ii) i soggetti incaricati di ricevere tali flussi informativi e di accertare se una specifica operazione rientra nell'ambito di applicazione della presente Procedura, (iii) le modalità attraverso le quali garantire la tracciabilità delle operazioni oggetto di analisi e (iv) il soggetto chiamato a verificare periodicamente la loro adeguatezza e il loro rispetto.

Le procedure organizzative sopra citate assicurano altresì un adeguato e tempestivo flusso informativo tra organi e vertici delle società controllate da un lato e Fiera Milano dall'altro. Tali procedure organizzative definiscono la composizione di un Presidio Parti Correlate, con il compito di supportare le funzioni della Società e/o delle società appartenenti al Gruppo Fiera Milano, in relazione alla qualificazione di una determinata operazione per accertare se tale operazione rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Procedura e, in caso positivo, nel garantire la tempestiva attivazione dell'iter procedimentale e dei presidi previsti dalla stessa.

Al fine di garantire la preventiva individuazione delle operazioni con parti correlate, i soggetti che, per conto della Società o delle società appartenenti al Gruppo, sono competenti in forza del sistema di deleghe e poteri vigente in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative e/o l'istruttoria sono tenuti a verificare preventivamente se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata di Fiera Milano, facendo riferimento alle definizioni fornite dalla Procedura e all'elenco delle parti correlate.

Qualora la controparte dell'operazione prospettata sia ricompresa nel suddetto elenco, i soggetti summenzionati devono astenersi dal proseguire nelle trattative e/o nell'istruttoria dell'operazione e sono tenuti a trasmettere tempestivamente le informazioni concernenti la stessa, nonché l'indicazione della qualificazione preliminare dell'operazione al Presidio Parti Correlate che, a seguito dello svolgimento delle verifiche di propria competenza, impartirà istruzioni specifiche in ordine al prosieguo dell'operazione in conformità alla presente Procedura.

In particolare, qualora l'operazione sia preliminarmente qualificata quale operazione con parte correlata, i soggetti competenti per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, comunicano tempestivamente al Presidio Parti Correlate l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, trasmettendo le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale) e modalità esecutive;
- condizioni economico-finanziarie dell'operazione e modalità di determinazione delle stesse, compresi gli aspetti legali e fiscali;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, interesse della Società al suo compimento, convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste (qualora le condizioni dell'operazione siano valutate equivalenti a quelle di mercato o standard, i relativi elementi di riscontro oggettivi);
- elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Sulla base dell'esame delle informazioni ricevute il Presidio Parti Correlate, qualora sia confermata la sussistenza del rapporto di correlazione, procede a valutare:

- a) la rilevanza dell'operazione ai sensi dei paragrafi 9.1, 9.2, 10 o 12 della Procedura oppure
- b) l'applicabilità di uno o più dei casi di esenzione di cui al paragrafo 11 della Procedura.

Il Presidio Parti Correlate riscontra altresì se l'operazione rientri nella categoria delle operazioni cosiddette *price sensitive* e, conseguentemente, la necessità di attivare la procedura per la gestione

interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e la procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Nel caso sub a) il Presidio Parti Correlate, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi della Procedura, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, e informa senza indugio il Comitato Controllo e Rischi ai fini del rilascio del relativo parere previsto dai paragrafi 9.1 e 9.2 della presente Procedura, che deve essere reso prima della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* ottenute.

Nel caso sub b) il Presidio Parti Correlate, fermi restando gli obblighi di informativa periodica e, ove richiesto, tempestiva, previsti dalla presente Procedura, conserva la documentazione ricevuta descrivendo a fini di tracciabilità nel verbale di riunione le attività di verifica effettuate e le conclusioni raggiunte.

### **9.1 Procedure per Operazioni di Minore Rilevanza**

Le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l'assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, devono essere esaminate ed approvate nel rispetto della procedura di seguito descritta.

- A. Il Comitato Controllo e Rischi (di seguito, il “**Comitato**”) costituito in seno al Consiglio di Amministrazione della Società in quanto organo composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, è l'organo designato a fornire il parere non vincolante, richiesto ai sensi del Regolamento, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ogni qualvolta tale Comitato non sia interamente costituito da Amministratori non Correlati<sup>3</sup>, lo stesso svolge le attività previste dal presente articolo con composizione limitata ai soli Amministratori non Correlati, purché in numero non inferiore a due membri e in possesso della qualifica di indipendente<sup>4</sup>. Qualora nel Comitato non sia presente il numero minimo di Amministratori non Correlati e indipendenti, il Comitato stesso ne dà immediata informativa al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad integrare il Comitato con altro Amministratore non Correlato Indipendente in ordine di anzianità oppure, qualora non sia possibile procedere a tale integrazione, ad affidare l'incarico ad un esperto indipendente.
- B. All'organo competente a deliberare sull'operazione e al Comitato devono essere fornite con congruo anticipo (almeno tre giorni) informazioni complete ed adeguate sull'operazione. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- C. Il Comitato esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'operazione oggetto di analisi. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

---

<sup>3</sup> Si considerano “Amministratori non Correlati” gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

<sup>4</sup> Si considerano “indipendenti” gli Amministratori riconosciuti come tali in applicazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance.



- D. Il Comitato può farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta<sup>5</sup>, previa verifica dell'indipendenza degli stessi e tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento. A tali fini verrà dotato di un apposito fondo spese a carico della Società. Qualora per particolari ragioni detto fondo non dovesse essere sufficiente a far fronte alle esigenze del Comitato, quest'ultimo ne dà immediata informativa al Collegio Sindacale affinché verifichi l'opportunità che detto fondo venga integrato e ne dia notizia al Consiglio di Amministrazione.
- E. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza rientri nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione – ossia coloro che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società – debbono astenersi dalla votazione sulla stessa, pur potendo partecipare alla relativa discussione. L'amministratore coinvolto nell'operazione concorre al raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo di amministrazione ma è escluso dal quorum deliberativo.
- F. I verbali delle deliberazioni di approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza devono contenere un approfondito e documentato esame della motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.
- G. Qualora la competenza a deliberare sull'operazione sia attribuita ad un soggetto o organo differente rispetto a chi ha predisposto l'istruttoria, a quest'ultimo sono fornite complete e adeguate informazioni, unitamente alla documentazione predisposta in relazione all'operazione e al parere rilasciato dal Comitato.
- H. Viene fornita inoltre dall'Amministratore Delegato un'adeguata e completa informativa con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

Le medesime previsioni di cui sopra si applicano alle Operazioni di Minore Rilevanza di società controllate da Fiera Milano.

## **9.2 Procedure per Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le previsioni di cui al precedente paragrafo sono integrate dalle seguenti ulteriori disposizioni procedurali:

- a. la competenza a deliberare sul compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano, salvo quanto previsto per le operazioni di competenza assembleare;
- b. il Comitato, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- c. qualora il Comitato, rispetto all'operazione in esame, non sia composto esclusivamente da Amministratori non Correlati, il Comitato stesso ne dà immediata informativa al Consiglio di Amministrazione che, al fine di garantire la presenza di tre Amministratori non Correlati, provvederà ad integrare il Comitato con altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine

---

<sup>5</sup> La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza (banche, società di revisione, studi legali ed ulteriori esperti di specifica competenza tecnica), dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione, che esprimano una opinione sulle condizioni economiche, sulle modalità esecutive e tecniche e sulla legittimità dell'operazione (es. fairness opinions rilasciate da advisors finanziari o legal opinions rilasciate da studi legali).

di anzianità oppure, qualora non sia possibile procedere a tale integrazione, ad affidare l'incarico ad un esperto indipendente;

- d. il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che il compimento di tale operazione sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), cod. civ., dall'Assemblea che, fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 cod. civ. e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento Consob; si precisa che la delibera assembleare è approvata purché non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati presenti in Assemblea, a condizione tuttavia che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

## **10. Delibere-Quadro**

In caso di operazioni omogenee ricorrenti con la medesima parte correlata la Società può ricorrere allo strumento delle Delibere-Quadro.

Tali delibere hanno efficacia non superiore a un anno, si riferiscono ad operazioni sufficientemente determinate e riportano l'ammontare prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

La disciplina applicabile sia alla fase istruttoria che autorizzativa della delibera-quadro risulta essere quella prevista dal paragrafo 9 (Modalità di identificazione, istruzione ed approvazione delle operazioni con parti correlate) della presente Procedura. Tale disciplina non è al contrario applicabile alle singole operazioni concluse in attuazione della citata delibera-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia di entità tale da superare una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato B, la Società è tenuta a pubblicare un documento informativo contenente le informazioni riportate nell'Allegato C. In tal caso le operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non sono computate ai fini del cumulo di cui al paragrafo 13.2.

Le singole operazioni concluse nell'ambito di delibere quadro sono oggetto di completa ed adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione e con cadenza trimestrale.

## **11. Operazioni Escluse**

La categoria delle Operazioni Escluse ricomprende le operazioni con parti correlate per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento, non si applicano in tutto o in parte le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui ai successivi articoli.

Il Comitato riceve i seguenti flussi informativi:

- su base almeno annuale, un elenco delle operazioni effettuate, anche da società controllate, in applicazione dei casi esclusione facoltativa previsti nei paragrafi 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 e 11.8 e, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e-bis) (i) del Regolamento, monitora, anche tramite l'utilizzo di metodologie di verifica campionaria e con la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, l'applicazione dei suddetti casi di esenzione con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza;

entro 7 giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che superano la soglia di maggior rilevanza, escluse dagli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggior rilevanza (caso di esclusione previsto nel paragrafo 11.6), le informazioni inerenti la controparte, l'oggetto, il corrispettivo di tali operazioni, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che le operazioni siano ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ivi inclusi oggettivi elementi di riscontro.

Con riguardo alle differenti tipologie di Operazioni Escluse si definiscono nei seguenti paragrafi gli ambiti e le modalità di esenzione rispetto alla disciplina del Regolamento.

### **11.1 Deliberazioni assembleari ai sensi artt. 2389 e 2402 codice civile**

In virtù di quanto previsto dal Regolamento, le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui ai precedenti paragrafi 9 e 13 della presente Procedura non si applicano alle:

- a) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché, ai sensi dell'art. 2402 codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- b) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, terzo comma, codice civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea.

### **11.2 Deliberazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni**

In virtù di quanto previsto dal Regolamento, le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui ai precedenti paragrafi 9 e 13 della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

### **11.3 Deliberazioni in materia di remunerazione**

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 9 e 13, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 13.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le deliberazioni, diverse dalle deliberazioni assembleari di cui al precedente paragrafo 11.1, in materia di remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- a) Fiera Milano abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
- b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

#### **11.4 Operazioni di Importo Esiguo**

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 9 e 13 le Operazioni di Importo Esiguo.

Nella logica di escludere le operazioni con parti correlate che non comportano apprezzabili rischi per la tutela degli investitori si è proceduto ad individuare le seguenti soglie di esiguità differenziate in considerazione della natura di controparte:

- a) per le operazioni concluse con le persone indicate dalle lettere a.i), a.ii), a.iii), b.v), b.vii) della definizione di parte correlata di cui al precedente paragrafo 5 della presente Procedura Euro 100.000,00;
  
- b) per le operazioni concluse con le entità indicate dalle lettere b.i), b.ii), b.iii), b.iv), b.vi) e b.viii) della definizione di Parte Correlata di cui al precedente paragrafo 5 della presente Procedura Euro 400.000,00.

Le Operazioni di Importo Esiguo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali in applicazione dell'Allegato B.

#### **11.5 Piani di compensi adottati ai sensi dell'art.114-bis TUF**

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 9 e 13, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 13.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

#### **11.6 Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**

Ai fini della presente Procedura, per "Operazioni Ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano

nell'ordinario esercizio<sup>6</sup> dell'attività operativa<sup>7</sup> e della connessa attività finanziaria<sup>8</sup> della Società. La presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 9 e 13 - fermo restando, tuttavia, quanto previsto nei paragrafi 13.1 qualora l'operazione sia soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 596/2014 e 13.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico da fornire nell'ambito della Relazione intermedia sulla gestione e della Relazione sulla gestione annuale di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate - le **“Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**<sup>9</sup>, a condizione che: (i) la relativa delibera di approvazione contenga gli elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell'operazione come rientrante nell'attività tipica operativa di Fiera Milano o nella propria attività tipica di Capogruppo, (ii) la relativa delibera di approvazione contenga altresì oggettivi elementi di riscontro circa la sussistenza delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, e (iii) sia fornita al Consiglio di Amministrazione una informativa trimestrale ex post sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentire un adeguato monitoraggio sulle stesse e l'adozione di eventuali interventi correttivi.

Le Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard,

---

<sup>6</sup> Per valutare se un'operazione rientra nell'**ordinario esercizio** dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria occorre prenderne in considerazione i seguenti elementi:

i. oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

ii. ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;

iii. dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative, superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società;

iv. termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi, oppure le operazioni che presentino clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali;

v. natura della controparte: nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta;

vi. momento di approvazione e di perfezionamento: la rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata.

<sup>7</sup> Per **attività operativa** si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. Nell'**attività di investimento** ricadono le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli investimenti finanziari che non rientrano nella categoria c.d. cash and cash equivalents. Nell'**attività finanziaria** ricadono le attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

<sup>8</sup> Intendendosi per tale l'attività finanziaria connessa e accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es.: passività a breve termine funzionali all'acquisizione di prestazioni di servizi per l'attività corrente).

<sup>9</sup> Per “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure quelle praticate a soggetti con cui Fiera Milano sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare fra le operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: a) le operazioni il cui corrispettivo sia determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali (ad es. quotazioni valute, tassi d'interesse, offerte pubbliche e mercuriali, ai quali sono a questi fini equiparati i listini interni basati su procedure documentate e verificabili di benchmark), b) le operazioni concluse a condizioni che risultino verificabili come condizioni non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato.

nei limiti in cui siano operazioni escluse ai sensi del presente paragrafo, non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali in applicazione dell'Allegato B.

### **11.7 Operazioni impartite dall'Autorità di Vigilanza**

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 9 e 13, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 13.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo Fiera Milano.

### **11.8 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate**

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 9 e 13, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 13.4 in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre parti correlate di Fiera Milano. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate.

La qualificazione della significatività di eventuali interessi di altre parti correlate è condotta di volta in volta in relazione alle circostanze e fatti concreti, anche sulla base dei criteri di seguito individuati. In particolare interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora:

- a) le società parti dell'operazione condividano uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta; in tali circostanza la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;
- b) la società controllata o collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che controlla Fiera Milano ed il peso effettivo della partecipazione detenuta nella società controllata o collegata dal soggetto che esercita il controllo su Fiera Milano supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella stessa Fiera Milano. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate.

Le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali in applicazione dell'Allegato B.

## 12. Operazioni di competenza assembleare

Qualora un'operazione con parti correlate sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica la disciplina prevista al paragrafo 9 della presente Procedura. In relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea può essere approvata<sup>10</sup> anche in presenza di parere contrario del Comitato, purché, in tal caso, la maggioranza dei Soci non Correlati<sup>11</sup> votanti non esprima voto contrario all'operazione. In particolare, per impedire l'approvazione della proposta di deliberazione, nella relativa Assemblea dovranno essere presenti Soci non Correlati che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

## 13. Obblighi informativi

### 13.1 Obblighi di Informazione tempestiva al mercato

Fiera Milano ha adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate, che ha recepito le previsioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato. Qualora un'operazione con parti correlate rientri nell'ambito di applicazione della predetta Procedura, si prevede che il comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della suddetta Procedura e del Regolamento (UE) n. 596/2014, contenga le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'operazione;
- b) indicazione della controparte dell'operazione con parte correlata e descrizione della natura della correlazione;
- c) denominazione o nominativo della controparte dell'operazione;
- a) indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato B e indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo di cui all'Allegato C;
- b) indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui al paragrafo 11;
- c) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

### 13.2 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo contenente le informazioni riportate in Allegato C.

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Fiera Milano, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato B. Ai fini delle valutazioni appena citate non rilevano le operazioni escluse ai sensi del paragrafo 11 della presente Procedura. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tale documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo

competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, con le modalità indicate nella Parte III, titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Nei medesimi termini previsti per la pubblicazione del documento informativo la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato o degli esperti indipendenti eventualmente nominati o di cui si è avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può indicare i soli elementi indicati nell'Allegato C della presente Procedura, motivando tale scelta.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico e presso la sede sociale una nuova versione del documento.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF, le società controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento secondo le modalità previste dalle procedure organizzative adottate da Fiera Milano.

### **13.3 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Minore Rilevanza**

Per le Operazioni di Minore Rilevanza non sono previsti specifici obblighi informativi verso il mercato, ad eccezione delle operazioni con parti correlate approvate con parere negativo del Comitato. Di queste ultime viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1991, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

### **13.4 Obblighi di informazione periodica al pubblico**

La Società ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF fornisce, nella relazione intermedia sulla gestione



semestrale<sup>12</sup> e nella relazione sulla gestione annuale<sup>13</sup>, informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, qualora siano state approvate operazioni in presenza di parere negativo da parte del Comitato Controllo e Rischi, deve essere messo a disposizione del pubblico e presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società, [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione Investor Relations – Corporate Governance.

### **13.5 Obblighi di comunicazione verso l'Autorità di Vigilanza**

La Società contestualmente alla diffusione al pubblico, deve trasmettere a Consob i documenti e i pareri di cui all'articolo 13.2 mediante collegamento al meccanismo di stoccaggio autorizzato in conformità con quanto previsto dall'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Inoltre la Società comunica alla Consob, entro il termine 7 giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, che superano la soglia di maggior rilevanza, escuse dagli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggior rilevanza, le informazioni inerenti la controparte, l'oggetto, il corrispettivo di tali operazioni, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che le operazioni siano ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ivi inclusi oggettivi elementi di riscontro.

---

<sup>12</sup> Con riguardo alle informazioni da includere nella relazione intermedia sulla gestione semestrale costituiscono informazioni rilevanti:

1. qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;

l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, di i) nominativo della controparte ii) natura della relazione con la parte correlata iii) oggetto dell'operazione iv) corrispettivo dell'operazione v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società.

<sup>13</sup> Con riguardo alle informazioni da includere nella relazione sulla gestione annuale costituiscono informazioni rilevanti:

1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con parti correlate;

2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, di i) nominativo della controparte ii) natura della relazione con la parte correlata iii) oggetto dell'operazione iv) corrispettivo dell'operazione v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società.

## **Allegato A**

### **Definizioni funzionali alla definizione di Parte Correlata**

#### **Controllo (IFRS 10)**

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

#### **Controllo congiunto (IFRS 11)**

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

#### **Dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24)**

Per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

La mera condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche con altra entità non rende necessariamente quest'ultima parte correlata di Fiera Milano; per stabilire se sussista o meno correlazione tra tale entità e Fiera Milano si dovrà effettuare una valutazione caso per caso, attribuendo eventualmente rilievo a indici quali il verificarsi di operazioni significative tra Fiera Milano e detta entità, la fornitura di informazioni tecniche essenziali tra le stesse o l'interscambio di personale dirigente.

#### **Influenza notevole (IAS 28)**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; d) l'interscambio di personale dirigente; o e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

#### **Joint venture (IAS 28)**

Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.

Ai sensi dello IAS 24, una joint venture comprende le controllate della joint venture.

#### **Società collegata (IAS 28)**

Una società collegata è un'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.  
Ai sensi dello IAS 24, una società collegata comprende le controllate della società collegata.

### **Stretti familiari (IAS 24)**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Si presume che essi includano almeno: a) i figli, il coniuge o il convivente del soggetto interessato, b) i figli del coniuge o del convivente del soggetto interessato; c) le persone a carico del soggetto interessato o del coniuge o del convivente del soggetto interessato.

## Allegato B

### **Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate**

La presente Procedura individua criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza in accordo alle soglie previste nell'Allegato 3 del Regolamento Consob Parti Correlate.

Ai fini dell'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza non sono previste soglie inferiori a quelle stabilite dal Regolamento Parti Correlate. Pertanto, le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono quelle per cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

In merito alle operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, si precisa che ai fini del calcolo del valore del numeratore si conteggeranno anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività. In assenza di obblighi contrattuali il numeratore dell'indicatore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'indice di rilevanza delle passività, si precisa che nella determinazione del "totale delle passività" sono da escludersi gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell'entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto.

Sono incluse tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, qualora, pur non rientrando singolarmente tra quelle individuate ai sensi dei suesposti criteri quantitativi, tali operazioni siano tra loro omogenee (o realizzate in esecuzione di un disegno unitario) e superino le soglie di rilevanza, ove cumulativamente considerate nel corso dell'esercizio. A tali fini rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni Escluse.

## Allegato C

### **Documento Informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate**

#### 1. Avvertenze

Illustrazione, in sintesi, dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

#### 2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia al Consiglio di Amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'operazione.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

Indicare:

- l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
  - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
  - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
  - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
  - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Occorre indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;

- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, occorre confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, occorre evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, direttori generali e dirigenti della Società, occorre fornire informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo al Comitato Indipendenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Occorre inoltre indicare che gli eventuali pareri del Comitato Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni; tali informazioni possono essere fornite anche su base aggregata, per operazioni omogenee.